



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

VERBALE DI RIUNIONE DEL 7 MARZO 2023

Alle ore 15.00 il giorno 7 del mese di marzo 2023 presso i locali del COA di Civitavecchia sono presenti:

Avv. Antonio Maria CARLEVARO, in qualità di Presidente;

Avv. Mario IERVOLINO, in qualità di Consigliere Segretario;

Avv. Paola GIROTTI, in qualità di Consigliere Tesoriere;

Avv. Mary DOMINICI, in qualità di Consigliere;

Avv. Gianni PANE, in qualità di Consigliere;

Avv. Chiara PICCIONI, in qualità di Consigliere;

Avv. Laura RUSSINO, in qualità di Consigliere.

Si inizia la discussione.

1) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente rappresenta la necessità di convocare un'assemblea degli iscritti in merito ai problemi sollevati dalla Camera Penale con lo stato di agitazione nonché alle varie ulteriori problematiche in ambito penale ed eventualmente anche in ambito civile.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del Presidente e fissa nel giorno 22 marzo ore 12:30 l'Assemblea degli iscritti sui temi sopra indicati.

2) Adempimenti nota C.N.F. in sede giurisdizionale Ordinanza n. 28 del 25/2/2023.

Il Presidente, preso atto dell'Ordinanza del C.N.F. in sede giurisdizionale n. 28 del 25/2/2023, pur non condividendone il contenuto in quanto priva di base normativa ed anzi in contrasto con l'art. 26 comma 2 della legge 247/2012 che attribuisce al Presidente la rappresentanza dell'Ordine Circondariale e con



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

l'art. 29 della stessa legge che non comprende tra le competenze del Consiglio quella di autorizzare il Presidente alla costituzione in giudizio dell'Ente, propone comunque al Consiglio, per ragioni di leale cooperazione con il CNF, di approvare la seguente delibera: *“Il Consiglio autorizza il Presidente alla costituzione in giudizio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia nell'ambito del procedimento R.G. n. 65/23 pendente innanzi al C.N.F. in sede giurisdizionale, ratificando e facendo salvi tutti gli atti a riguardo adottati dal Presidente stesso, tra cui in particolare il conferimento del mandato difensivo agli Avv.ti* **--OMISSIS--**

, i quali, nel preventivo proposto al Presidente hanno applicato i minimi tariffari previsti dal Decreto Ministeriale 55/2014”.

Il Consigliere Pane esprime la propria contrarietà alla votazione della delibera e alla ratifica dell'operato svolto dal Presidente ritenendo che il Consiglio dell'Ordine non si sarebbe dovuto costituire in giudizio a sostegno della posizione contestata del Consigliere Capitani contro le ragioni di altri iscritti rappresentati dai ricorrenti. Ritiene che il Consiglio debba costituirsi nel giudizio davanti al CNF esclusivamente per la tutela degli interessi di tutti gli iscritti. Ritiene inoltre che l'incarico ai difensori non poteva essere conferito in quanto la spesa per la difesa in giudizio deve essere prevista dal bilancio dell'ente. A quanto risulta nell'ultimo bilancio preventivo approvato non è prevista alcuna imputazione per le spese legali di costituzione e difesa dell'Ordine degli avvocati, la qual cosa avrebbe dovuto necessariamente comportare una variazione di bilancio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea degli iscritti. A parere del Consigliere Pane le spese legali così



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

come vorrebbero essere approvate con la proposta del Presidente espongono il Consiglio al giudizio contabile della Corte dei Conti. Il Consigliere Pane ribadisce pertanto il voto contrario alla delibera proposta dal Presidente.

Il Consigliere Russino esprime parere contrario alla richiesta avanzata dal Presidente, associandosi alle considerazioni tutte, testé svolte dal Consigliere Pane. Precisa inoltre che in ordine alla legittimazione ad agire degli ordini professionali la giurisprudenza ha più volte affermato che essi sono legittimati ad agire esclusivamente per la tutela di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente espressa (Consiglio di Stato Sez. 5, n. 883 del 2015, 4776 del 2011, 5364 del 2019, 8404 del 2009). Peraltro, il Consigliere Russino aggiunge inoltre che all'ordine del giorno, al punto 2, in ordine agli adempimenti indicati, non veniva allegato alcun documento, nello specifico la costituzione in giudizio rispetto alla quale in data odierna viene richiesta la ratifica della procura già rilasciata autonomamente dal Presidente. In tal senso il Consiglio di Stato sezione 6 n. 593 del 2014 statuisce la violazione dell'ordine del giorno qualora non corredato della documentazione necessaria per potere liberamente e consapevolmente deliberare. Aggiunge ancora che la delibera richiesta sancirebbe una palese ratifica anche solo concettuale della difesa di un Consigliere contro altro Consigliere, da cui deriverebbe inevitabilmente il perpetrarsi di un conflitto di interessi, non ammissibile all'interno del Consiglio.

Il Consigliere Dominici preliminarmente richiede al Presidente che provveda a motivare la richiesta formulata esplicitando i motivi per i quali il Consiglio dell'Ordine intenda assumere la delibera di costituzione in giudizio.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

L'avvocato Dominici rileva che trattandosi di ente pubblico non economico la cui componente associativa è rappresentata da Avvocati si sarebbe dovuto procedere in primo luogo a reperire all'interno del Foro la risorsa utile ad un'eventuale difesa senza oneri di spesa per l'Ordine circondariale. Tale affermazione in analogia con la previsione normativa di cui all'art. 31 della legge professionale in materia di reperimento degli incarichi di revisori legali.

Inoltre va precisato che il riferimento all'affidamento diretto effettuato a ben due difensori lo stesso non è stato preceduto da alcuna evidenza pubblica. Le linee guida dell'ANAC consentono l'affidamento diretto ad un professionista determinato solo in presenza di specifiche ragioni logico motivazionali che devono essere espressamente illustrate e descritte. Nel caso specifico tale condizione può essere ulteriormente complicata dall'importo del preventivo richiesto da un solo difensore superiore alla soglia che prevede la distrazione del provvedimento alla corte dei conti. Tale atto relativo alla spesa deve essere ai sensi della legge 266/2005 art. 173 comma 9,10, 56 e 57 ha previsto che tutti gli atti di spesa di importi superiori ad euro 5.000 devono essere trasmessi alla competente sezione della corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo. L'inosservanza, secondo la corte di cassazione sezioni unite n. 17118/2019 comporta la nullità del conferimento e una responsabilità erariale per l'ente. Nello specifico la Corte si è espressa in riferimento alla sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti di un presidente e di alcuni Consiglieri di un Ordine. Nello specifico nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea degli iscritti non è presente una posta in bilancio riferita alle spese legali e quindi non si può provvedere ad imputare un costo a



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

tale titolo se non prima di avere il Consiglio provveduto ad una variazione di bilancio 2023 e successivamente approvato dall'Assemblea. L'Avvocato Dominici ritiene inoltre che il costo richiesto per le spese legali non possa essere imputato al Consiglio non essendo stato precedentemente approvato dall'organo collegiale non esistendo i presupposti per cui tutti gli iscritti vengano a sostenere tale costo in relazione all'oggetto della costituzione. Rileva infine che alla scorsa adunanza consigliare l'Organo collegiale aveva espresso sul punto all'Ordine del Giorno del 22/2/2023 la determinazione "*non ha nulla da deliberare*". Il Consigliere Dominici esprime quindi parere contrario.

Il Consigliere Girotti, con riferimento alla sollecitata delibera di autorizzazione/ratifica della costituzione in giudizio del COA, per il tramite degli Avv.ti **--OMISSIS--**, rileva come la ratifica sia prevista nel nostro sistema processuale, trovando attuazione anche nei procedimenti giurisdizionali innanzi al CNF, ciò pur contestando la ritualità della richiesta in tal senso formulata dal CNF in data 25 febbraio u.s. che si ritiene di non ratificare neanche implicitamente. Circa la necessità della difesa tecnica del Consiglio nell'ambito di un procedimento instaurato da un reclamante e volto a contestare non solo l'elezione di un determinato soggetto in quanto asseritamente incandidabile, ma anche l'intervenuta elezione delle Cariche Consiglieri, risiede in re ipsa, atteso che un eventuale desistenza o mancata costituzione nel giudizio RG n. 65/2023 potrebbe a propria volta essere fonte di responsabilità erariale per l'ente, atteso che l'Organo costituitosi all'esito delle elezioni sarebbe posto nelle condizioni di non operare, non provvedendo



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

agli interessi degli iscritti ed impedendo il funzionamento dell'Organo amministrativo. Ma v'è di più, la costituzione nel giudizio è stata resa necessaria in quanto il sollecitato annullamento delle Cariche elette, priverebbe l'Organo dei poteri di rappresentanza con ulteriore vulnus per gli iscritti. Rileva inoltre come la nota del CNF in sede giurisdizionale, espressamente indicata come ordinanza n. 28 del 25/02/2023 sia agli atti del COA insieme alla costituzione in giudizio e agli atti successivi che sono a disposizione di tutti i Consiglieri. Circa i rilievi tecnici introdotti dai Consiglieri Pane e Dominici in ordine alla necessaria preventiva variazione di bilancio, che pure non si condivide, al fine di deliberare l'impegno di spesa relativo al preventivo dall'Avv. **--OMISSIS--**, si evidenzia come la assoluta non prevedibilità del reclamo non ha reso dai Consiglieri Pane e Dominici e avrebbe reso intempestiva la costituzione del COA. Si rileva ad abundantiam come la questione in oggetto fosse caratterizzata da un elevato tasso di specializzazione e che il preventivo proposto dal Prof. Avv. **--OMISSIS--** è inferiore al netto d'IVA alla somma di euro 5.000,00. Il Consigliere Girotti esprime quindi parere favorevole alla delibera proposta dal Presidente.

I Consiglieri Iervolino e Piccioni si associano alle considerazioni svolte dal Consigliere Girotti e quindi esprimono favorevole parere favorevole alla delibera proposta dal Presidente.

Il Presidente risponde alla domanda del Consigliere Dominici che il Reclamo è contro il COA e quale rappresentante legale dell'Ordine ha ritenuto doveroso costituirsi per tutelare il Consiglio dell'Ordine nella sua operatività a favore di tutti i Colleghi iscritti all'Albo e dei Consiglieri dell'Ordine.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

Il Consigliere Pane precisa che in relazione alla contestazione della elezione delle Cariche la legittimazione a costituirsi in giudizio per sostenere la regolarità delle nomine spetterebbe ai controinteressati nelle persone che sono state elette alle ridette cariche.

Il Consigliere Girotti, con riferimento all'osservazione svolta dal Consigliere Pane, osserva come i reclamanti abbiano espressamente richiesto l'annullamento della delibera di nomina delle cariche consiglieri, le quali pertanto non possono essere considerate quali meri controinteressati essendo destinatari dei provvedimenti sollecitati; di tal che la mancata costituzione in giudizio del COA avrebbe potuto pregiudicare la regolare azione amministrativa dell'ente.

Voti favorevoli 4.

Voti contrari 3.

Il Consiglio a maggioranza autorizza il Presidente alla costituzione in giudizio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia nell'ambito del procedimento R.G. n. 65/23 pendente innanzi al C.N.F. in sede giurisdizionale, ratificando e facendo salvi tutti gli atti a riguardo adottati dal Presidente stesso, tra cui in particolare il conferimento del mandato difensivo agli Avv.ti Professori *--OMISSIS--*, i quali, nel preventivo proposto al Presidente hanno applicato i minimi tariffari previsti dal Decreto Ministeriale 55/2014.

3) Iscrizioni – Cancellazioni – Rilascio certificati autorizzazioni alle notifiche in proprio, opinamenti.

Alle 17.20 entra il Consigliere Avv. Davide CAPITANI.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

Il Consiglio all'unanimità dispone l'iscrizione nell'Albo dei seguenti Avvocati: **--OMISSIS--** e **--OMISSIS--**, quest'ultima per trasferimento dall'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consiglio all'unanimità dispone l'iscrizione nel Registro dei Praticanti la Dott.ssa **--OMISSIS--**.

In ordine alle richieste di opinamenti pervenute dall'Avv. **--OMISSIS--** e dall'Avv. **--OMISSIS--** il Consiglio all'unanimità assegna gli opinamenti al Consigliere Avv. SERRA.

4) Questioni disciplinari.

Il Consiglio prende atto dell'esposto nei confronti dell'Avv. **--OMISSIS--** e ne dispone la trasmissione al CDD.

5) Regolamento del Consiglio dell'Ordine.

Il Consigliere Piccioni rappresenta che la predisposizione della bozza di regolamento necessita di ulteriori approfondimenti. Il Consiglio si aggiorna alla prossima riunione.

6) Nomina Componenti Organismo di Mediazione.

Il Consiglio all'unanimità nomina quali componenti dell'Organismo di Mediazione l'Avv.to Iervolino quale Consigliere Segretario e i Consiglieri Girotti, Serra e Piccioni quali componenti.

7) Nomina Commissioni.

Il Consigliere Dominici propone di procedere alla nomina delle Commissioni successivamente alla predisposizione del Regolamento.

Il Presidente propone di nominare le Commissioni così come è stato fino ad oggi nelle precedenti consigliature al fine di procedere a tutte le necessità



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

degli iscritti a questo Ordine.

Il Consiglio all'unanimità esprime parere favorevole alla proposta del Presidente nell'attesa che venga approvato il Regolamento stabilendo che il Presidente sia membro di diritto di ogni commissione.

Con riferimento alla Commissione per la liquidazione delle parcelle, opinioni e conciliazioni, il Consiglio nomina all'unanimità gli Avv.ti Serra e Russino.

Con riferimento alla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato il Consiglio nomina all'unanimità gli Avv.ti Iervolino e Piccioni.

Con riferimento alla Commissione per il settore Civile il Consiglio nomina all'unanimità gli Avv.ti Dominici e Russino.

Con riferimento alla Commissione per il settore Penale il Consiglio nomina all'unanimità gli Avv.ti Girotti e Capitani.

Con riferimento alla Commissione per la Formazione e Crediti Formativi il Consiglio nomina all'unanimità gli Avv.ti Iervolino e Piccioni.

8) Elenco Amministratori e Curatori speciali dei minori.

Il Consigliere Segretario dà atto che sono pervenute le richieste di iscrizione negli elenchi dei Curatori speciali del minore e degli Amministratori di sostegno. Il Consiglio incarica il Consigliere Segretario a redigere gli elenchi in riferimento alle domande pervenute e a trasmetterle alla Cancelleria competente. Il Consiglio autorizza il Consigliere Segretario all'aggiornamento periodico degli elenchi.

9) Appuntamenti cancellerie e uffici penali.

Si rimanda al punto 1.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

10) Accredito eventi formativi.

Il Consigliere Segretario dà atto che sono pervenute richieste di accredito per il ciclo di incontri organizzati dal COA in collaborazione con l'AIGA, Sezione di Civitavecchia, e con la Camera Penale.

Il Consiglio all'unanimità concede i crediti richiesti per tutte gli incontri, anche già svolti, in ragione di un credito per ogni ora.

Con riferimento al Corso su "Le procedure nell'esecuzione forzata" svolto dagli iscritti Delegati alle vendite, il Consiglio all'unanimità nomina i Consiglieri Capitani e Piccioni quali componenti della Commissione relativa alla correzione dei test di fine corso. Il Consiglio all'unanimità fissa quale criterio di valutazione il superamento di almeno 10 risposte sul totale di quelle somministrate.

11) Varie ed eventuali.

Il Presidente rappresenta al Consiglio l'urgenza di nominare il componente, in quota all'Ordine degli Avvocati, della Commissione per la formazione dell'Elenco dei Professionisti Delegati.

Il Presidente propone l'Avv. **--OMISSIS--** quale componente effettivo e l'Avv.to **--OMISSIS--** quale componente supplente.

Il Consigliere Dominici propone l'Avv.to **--OMISSIS--** quale componente effettivo e l'Avv.to **--OMISSIS--** quale componente supplente.

Il Consiglio a maggioranza nomina l'Avv. Enrico BALDASSARI quale componente effettivo e l'Avv.to Cinzia REMOLI quale componente supplente.



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA

Il Consigliere Dominici riferisce di aver preso visione del bando accordato dalla Cassa Forense e riferisce al Consiglio che il medesimo fa riferimento all'implementazione dello sportello telematico del COA e non delle attrezzature informatiche richieste e non accordate. Il Consiglio si aggiorna sul punto.

Il Consigliere Paola Girotti in merito al quesito posto alla precedente riunione dal Consigliere Dominici dichiara che ad oggi sta eseguendo personalmente tutti i pagamenti e che ha "ereditato" la delega sul conto corrente relativo all'OCC del Referente Avv.to Pietro PAGLIA FABRIS, già delegato. Ritiene necessario attribuire le medesime funzioni anche al Consigliere Segretario Mario Iervolino, peraltro Segretario dell'Organismo di Mediazione, che ad oggi non ha mai operato sul conto del predetto Organismo, ma al quale ritiene di dover attribuire la delega a visionare e ad effettuare i pagamenti, sempre sotto il diretto controllo del Consigliere Tesoriere.

Il Presidente concorda con quanto riferito e proposto dall'Avv. Girotti.

Il verbale viene chiuso alle ore 20:00.

Il Consiglio approva il verbale dopo lettura dello stesso e si aggiorna al 21 marzo 2023 ore 15:00.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Avv. Mario IERVOLINO

Avv. Antonio Maria CARLEVARO